



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | EPIFANI | REMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1522/2018
depositato il 03/10/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I200491/2018 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I200491/2018 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I200491/2018 IRAP 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1522/2018

UDIENZA DEL

04/04/2019 ore 09:00

N°

1075

PRONUNCIATA IL:

4 APR. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 GIU. 2019

Il Segretario

ANTONIA LASOLANDRA
AREA III F4

di Taranto

RGR N.1522/2018

Svolgimento del processo

Con ricorso telematico del 04/10/2018, la società [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. sig. [redacted] si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP03I200439/2018 per l'anno 2013, emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: con l'atto opposto, previa acquisizione dei c/c intrattenuti dalla ricorrente e dal legale rappresentante e dalla socia della società ricorrente, venivano imputati alla società ricorrente componenti positivi non dichiarati per euro 2.854,00 di cui euro 874,00 derivanti da versamenti ritenuti non giustificati ed euro 1.980,00 derivanti da prelevamenti ritenuti non giustificati.

In ricorso, la ricorrente chiede: in via principale e nel merito, annullare l'atto impugnato; in via subordinata, disporre la riduzione delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, annullare o mitigare le sanzioni comminate; vittoria di spese di giudizio. La ricorrente eccepisce: 1. l'insufficienza delle indagini finanziarie; 2. l'autorizzazione al compimento delle indagini finanziarie. Al pvc della GdF risulta allegata l'autorizzazione per l'acquisizione dei conti bancari intestati alla ricorrente, al legale rappresentante e alla socia della società ricorrente. Si eccepisce l'insufficienza della mera esistenza dell'autorizzazione ad attribuire legittimità alle indagini finanziarie, occorrendo per le stesse una specifica motivazione della richiesta e della autorizzazione al compimento delle indagini finanziarie. 3. Imputabilità delle movimentazioni finanziarie: ovvero illegittimo utilizzo dei conti intestati a "terzi". quanto affermato dall'ufficio è illegittimo in mancanza di una motivata valutazione che giustifichi la riferibilità alla società dei conti intestati ai soci. Mancano elementi indiziari idonei a dimostrare l'utilizzo dei conti dei terzi per occultare operazioni commerciali effettuate dalla società. Nel caso di specie il sig. [redacted] era titolare di un'altra attività e i verbalizzanti non hanno reperito alcuna documentazione riconducibile alla ricorrente. 4. L'estraneità della società ai movimenti finanziari imputabili, nel merito, alla sfera personale dell'A.U. sig. [redacted], poichè le movimentazioni finanziarie del citato sig. [redacted] avevano di fatto come genesi la sua attività di scommettitore. 5. Il riconoscimento dei costi. 6. In merito ai versamenti e prelevamenti, manca ogni riferimento all'attività di somministrazione esercitata dalla ricorrente. Si contesta anche che l'ufficio non ha

considerato la franchigia pari ad euro 5.000,00 mensili, riconosciuta dall'art. 7 quater del dl n. 193/2016, convertito in l. 225/2016 che ha modificato l'art. 32 del dpr 600/73, novità normative che hanno carattere retroattivo (cfr. nota protocollo 109546/2017 GdF) 6. Illegittimità dell'accertamento emesso ex art. 41 bis dpr 600/73. B): Eccezioni di ordine generale: 1. Illegittimità e inesistenza della pretesa - carenza di motivazione e di prova. 2. Difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato, art. 42 c.1 e 3 dpr 600/73, e mancata indicazione del responsabile del procedimento. 3. Immotivazione delle sanzioni nonché mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni e del favor rei - erroneità degli interessi.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni telematiche del 04/10/2018 - prot. N. 2018/60760 -, chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite. L'ufficio controdeduce: 1. Sulle indagini finanziarie: sull'autorizzazione al compimento delle indagini bancarie. Nel caso di specie ci si trova al cospetto di società a ristretta base proprietaria ed i relativi soci sono legati da rapporto di coniugio, pertanto è ragionevole presumere che i conti ad essi riferibili possano ricondursi a movimentazioni economiche della società. L'autorizzazione all'accertamento bancario ex art. 32 dpr 600/73, non deve essere motivata, in quanto non rappresenta un atto impositivo soggetto ad obbligo motivazionale. 2. Sull'imputabilità delle movimentazioni finanziarie: ovvero il legittimo utilizzo dei conti intestati a "terzi". Lo stretto rapporto familiare e la ristretta composizione societaria sono elementi indiziari rilevanti per estendere le indagini bancarie. 3. Sulla imputabilità delle movimentazioni finanziarie: le conferme della dottrina e della giurisprudenza. Precise disposizioni di legge, art. 32 dpr 600/73 e art. 51 dpr 633/72, autorizzano l'A.F. a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini bancarie formalmente intestate a terzi. 3. La prassi. L'ufficio non ha violato, poichè la parte non ha fornito alcuna documentazione circa le presunte vincite ad anche per gli assegni addebitati e accreditati su conti personali non ha fornito alcuna giustificazione precisa e puntuale. 4. Sull'estraneità della società ai movimenti imputabili, nel merito, alla sfera personale dell'amministratore sig. ~~Gatto, Piero~~. L'ufficio ha chiarito che l'assenza di documentazione giustificativa in merito ai movimenti personali, quali presunto "frutto di scommesse", fa ritenere corretto e doveroso imputare interamente alla ricorrente detti movimenti finanziari. 5. In merito al riconoscimento dei costi, l'onere di documentare l'esistenza dei maggiori costi deducibili dal reddito ricade sul contribuente. 6. In merito ai prelevamenti e versamenti, sarà cura del contribuente fornire giustificazioni precise ed analitiche ed idonea documentazione probatoria. 7. Sull'iva non scorporata, la parte non ha dimostrato con prove documentali di aver esercitato la rivalsa. 8. Sull'illegittimità dell'avviso de quo in quanto emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 bis del dpr 600, l'accertamento parziale può essere utilizzato in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento. Punto 2: sulle eccezioni di ordine generale: 1. sull'illegittimità e inesistenza della pretesa - carenza di motivazione e di prova. Trattasi di accertamento motivato per relationem ad un pvc che contiene in sè gli elementi utili al fine della comprensione e del controllo eseguiti verso la ricorrente. 2. Sulla presunta nullità per difetto di potere di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato. Ai fini della validità di un atto, ciò che interessa è soltanto la riferibilità dello stesso all'ufficio. Si allega provvedimento di delega di firma a riprova della regolare emissione dell'atto de quo. 3. Sulle sanzioni, esse sono state già rideterminate alla luce delle modifiche del dlgs 158/2015, in base al principio del favor rei. 4. Sugli interessi, sono indicati tutti i parametri di riferimento al fine del calcolo degli interessi.

Motivi della decisione



La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva: 1. L'eccezione " Imputabilità delle movimentazioni finanziarie: ovvero illegittimo utilizzo dei conti intestati a "terzi" è fondata. In proposito, la Commissione evidenzia che: a) l'intero capitale sociale della società ricorrente è suddiviso tra due soci, in rapporto di coniugio , sottoposti ad indagine finanziaria per i quali uno di essi non è risultata titolare di alcun conto personale e l'altro ha giustificato quasi totalmente i prelevamenti operati sul proprio c/c (cfr. pagina 3 e 4 di 21 dell'atto opposto); b) l'ufficio: accerta il "Totale componenti positivi non dichiarati come da movimentazioni finanziarie" per euro 2.854,00 derivanti da "versamenti non giustificati" per euro 874,00 e da "prelevamenti non giustificati" per euro 1.980,00; afferma " come nel caso di specie ci si trovi al cospetto di società a ristretta base proprietaria ed i relativi soci ... sono fra loro legati da vincolo di coniugio; pertanto, è ragionevole presumere che i conti ad essi riferibili possano ricondursi a movimentazioni economiche della società" (cfr. pagina 3 di 21 dell'atto opposto). c) quest'ultima affermazione dell'ufficio - " è ragionevole presumere che i conti ad essi riferibili possano ricondursi a movimentazioni economiche della società " - e gli elementi forniti dall'ufficio in ordine all'attribuzione alla società dei movimenti su c/c dei soci , avrebbero dovuti essere supportati da ulteriori elementi (non svolgimento di altra attività- cfr. Cass. Ord. N. 15875/2018), mancanti nel caso di specie. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tutto quanto citato ed affermato dall'ufficio resta a livelli di indizi e non raggiunge il livello di prova, non avendo l'ufficio dimostrato la natura fittizia dell'intestazione ai soci dei c/c bancari o la sostanziale riferibilità alla ricorrente società dei c/c stessi o di alcuni loro singoli dati, nè che i conti intestati a "terzi" siano stati utilizzati per operazioni riferibili alla società ricorrente (cfr. Cass. Ord. N.9212/2018). Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il suddetto motivo di ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato e della pretesa fiscale in esso contenuta. La Commissione ritiene che l'accoglimento della suddetta eccezione sia assorbente degli altri motivi di ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il suddetto motivo di ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato e della pretesa fiscale in esso contenuta. La Commissione liquida le spese di giudizio in complessive euro 500,00, di cui euro 30,00 quale rimborso del C.U.T., oltre accessori di legge se dovuti, da pagarsi in favore del difensore qualificatosi antistatario.

Taranto, 04 aprile 2019

Il Relatore

Dott. Giuseppe Catapano



Il Presidente

Avv. Riccardo Occhinegro

